

# Se l'amministratore di società fallita «spende troppo» è bancarotta fraudolenta

Per la Cassazione, la fattispecie di bancarotta semplice per spese personali eccessive non è applicabile agli amministratori di società di capitali

**Maria Francesca ARTUSI**

Giovedì 22 gennaio 2015



Con la sentenza n. [2799](#) depositata ieri, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di un **amministratore unico** di una società a responsabilità limitata, in **concorso** con l'amministratore di fatto della stessa, condannato per **bancarotta fraudolenta**.

La società dichiarata fallita si occupava, infatti, di attività di gestione di agenzie di viaggio e la **condotta distrattiva** veniva identificata nell'**acquisto**, da parte dei due imputati, di **numerosi viaggi vacanza** per sé e per propri **familiari** e **collaboratori**, in parte estinti mediante compensazione con crediti sociali.

Viene altresì contestata la **bancarotta documentale**, dal momento che l'amministratore unico teneva le **scritture contabili** in modo tale da rendere **impossibile** la **ricostruzione**, data la totale mancanza dei libri sociali e l'assenza in contabilità della traccia dei movimenti finanziari e delle compensazioni tra crediti e debiti, oltre che il reato di cui agli [artt. 224](#) n. 2 e [217](#) n. 4 L. fall. per aver **concorso** ad **aggravare** il **dissesto** della società astenendosi dal richiedere tempestivamente la dichiarazione di fallimento.

**Due** sono i **punti controversi** che la Cassazione, nella sentenza in commento, si trova ad affrontare.

Il **primo** riguarda la nozione di “**spese personali eccessive**” richiamata dall'art. 217 L. fall., che sanziona la c.d. **bancarotta semplice**: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato **fallito**, l'**imprenditore**, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia **eccessive** rispetto alla sua **condizione economica** (omissis)”.

Innanzitutto, va detto che si devono considerare “eccessive” tutte quelle spese personali o per la famiglia che, pur essendo **di per sé razionali** e in certo modo **connesse** alla vita dell'**azienda**, risultano **sproporzionate** rispetto alla **capacità economica** dell'imprenditore. Considerata la natura di tali spese, derivante dalla stretta connessione tra attività d'impresa e profitto usufruibile per gli scopi personali di chi la esercita, si ritiene che la norma citata sia tipicamente riferibile all'**imprenditore individuale** e **non anche** all'**amministratore societario**. Questi, secondo la Cassazione (Cass. n. [44248/2013](#)), non può **mai** essere ritenuto legittimato ad effettuare **spese** strettamente **personali**, anche se non eccessive, mentre può essere chiamato a rispondere di operazioni manifestamente **imprudenti** ovvero di alcune altre ipotesi di cui al citato art. 217.

Secondo questo orientamento, in particolare, l'art. 224 – che **estende** la disciplina della **bancarotta** all'**amministratore** di una società dichiarata **fallita** – si può riferire **unicamente** alle condotte previste ai numeri 4 e 5 della disposizione sulla bancarotta semplice, ovvero alle condotte di chi ha **aggravato** il proprio **dissesto**, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa, e a quelle di chi **non** ha **soddisfatto** le **obbligazioni** assunte in un precedente **concordato** preventivo o fallimentare.

Da ciò deriva la **conferma**, da parte della Cassazione, della **condanna** per bancarotta fraudolenta dell'imputato ricorrente, **non** potendosi considerare “**personali**”, nel senso sopra descritto, le **spese** effettuate dall'**amministratore** avvalendosi del **patrimonio sociale**.

Il **secondo punto** su cui si pronuncia la sentenza riguarda la **responsabilità** in relazione all'**inattendibilità assoluta** della **contabilità** della società. Esistevano, infatti, il libro giornale e i registri IVA, ma non era stata effettuata **nessuna registrazione**, in particolare riguardo i **consistenti pagamenti** effettuati per i predetti viaggi dell'amministratore e dei suoi familiari e collaboratori.

Il problema riguarda, qui, il rapporto tra amministratore di diritto e amministratore di fatto e la Cassazione ribadisce il principio per cui l'**amministratore di diritto risponde** del reato di **bancarotta**, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta “**testa di legno**”).

In capo all'amministratore formalmente nominato sussiste il **diretto e personale obbligo** di tenere e conservare le scritture obbligatorie, così come quello più generale dell'**adempimento** e del **controllo** su **tutti** gli **obblighi di legge** che fanno capo alla società (in tema di corretto adempimento degli obblighi tributari si vede enunciato lo stesso principio in Cass. n. [1975](#) del 16 gennaio 2015).